

## **MALATTIA**

E' una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l'incapacità lavorativa.

### **QUANDO SPETTA**

Il diritto all'indennità di malattia decorre (inizio malattia) dal 4° giorno (i primi 3 giorni sono di "carezza" e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'Azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati.

Si considera rientrante nel periodo di malattia anche l'eventuale ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital purché la relativa certificazione rechi specifica diagnosi.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia il lavoratore ha l'onere di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere sottoposto, nelle fasce di reperibilità previste dalla legge, ai controlli aventi come scopo quello di verificarne l'effettiva temporanea incapacità lavorativa. Nei casi in cui si verifichi l'effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare il proprio indirizzo di reperibilità, durante il periodo rientrante nella prognosi del certificato, egli dovrà darne tempestivamente, con congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro, anche con le seguenti modalità previste nel messaggio dell'Istituto n. 1290 del 22.1.2013:

- posta elettronica: inviando una e-mail indirizzata alla casella [medicolegale.NOMESEDE@inps.it](mailto:medicolegale.NOMESEDE@inps.it);
- fax: inviando specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla Struttura territoriale;
- Contact Center Multicanale: contattando il numero verde 803.164.

L'assenza a visita medica di controllo potrà comportare l'applicazione di specifiche sanzioni.

Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni compresi nella certificazione di malattia:

- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00

L'assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà l'applicazione di sanzioni e quindi la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:

- per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata;
- per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale.

## **Indicazioni generali:**

Il dipendente deve comunicare la malattia al proprio responsabile ed alla Direzione Risorse Umane **entro le ore 10:00 del primo giorno di assenza.**

La malattia deve essere certificata dal medico di base, tramite apposito modulo del Servizio Sanitario Nazionale o Estero oppure tramite ricettario del medico.

### **Certificato di malattia elettronico**

Il **certificato di malattia elettronico** è la comunicazione telematica del certificato di malattia dal medico curante all'Inps sia per i lavoratori privati che per i lavoratori pubblici. Successivamente l'Inps ha il compito di notificare l'assenza di malattia del lavoratore al datore di lavoro tramite una comunicazione di posta elettronica certificata (PEC). L'invio telematico sostituisce ed elimina l'obbligo del lavoratore a inviare il certificato di malattia tramite raccomandata A/R all'Inps e al datore di lavoro. Il sistema informatizzato è entrato in vigore dal 2010 allo scopo di apportare una velocizzazione nelle procedure di comunicazione e una dematerializzazione delle informazioni (eliminazione certificati cartacei, buste da lettera, ecc.). L'informatizzazione elimina anche alcuni costi in precedenza sostenuti dall'Inps come il costo delle operazioni di data entry dei certificati di malattia cartacei nel sistema informatico e il costo delle comunicazioni cartacee al datore di lavoro. La comunicazione istantanea rende possibile per il datore di lavoro richiedere una visita fiscale presso il domicilio del lavoratore a partire dal secondo giorno di malattia.

In entrambi i casi, tale certificazione/codice medica deve essere anticipata all'Azienda tramite il codice malattia rilasciato dal medico curante.

Il servizio di trasmissione telematica dei certificati di malattia è finalizzato a consentire l'invio, da parte dei medici del SSN, dei certificati attestanti l'assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico all'INPS e, per il suo tramite, ai rispettivi datori di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

**Certificato** (certificato di malattia INPS): attesta l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi.

**Attestato di malattia:** certificato di malattia senza l'esplicitazione della diagnosi.

Il certificato di malattia e la sua trasmissione telematica viene effettuata sia dai medici in regime di convenzione con il SSN (quali i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali) sia dai medici dipendenti del SSN (quali i medici ospedalieri).

### **Come avviene**

Il lavoratore deve:

- rivolgersi al proprio medico di famiglia o al medico specialista della struttura ospedaliera o ambulatoriale.
- presentare al medico, nel corso della visita, la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale,
- specificare l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale);
- informare il medico sulla tipologia di lavoro svolto.

Il medico:

- redige il certificato e l'attestato di malattia (quest'ultimo non riporta la diagnosi),
- invia telematicamente il certificato e l'attestato di malattia all'INPS. Se la trasmissione è andata a buon fine l'INPS invia il numero di protocollo e il certificato si può stampare in automatico;
- consegna copia del certificato e dell'attestato trasmessi, che riporta il numero di protocollo al lavoratore.

Il datore di lavoro (pubblico e privato) riceve immediatamente dall'INPS le attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal sistema.

Il lavoratore deve sempre segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'eventuale indirizzo di reperibilità per i controlli medico fiscali.

**Se il sistema di trasmissione telematica non funziona oppure se la trasmissione telematica non è possibile** (ad esempio visite a domicilio, malfunzionamenti della rete, ecc.) il medico rilascia al lavoratore il certificato e l'attestato in forma cartacea.

Il lavoratore presenta o invia:

- l'attestazione di malattia (parte senza diagnosi) in forma cartacea al proprio datore di lavoro
- il certificato di malattia (con diagnosi) - ove previsto - all'INPS, secondo la modalità tradizionali (entro due giorni dal rilascio del certificato)

Il rientro al lavoro coincide con la scadenza del certificato e non è necessaria altra documentazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo, il dipendente in possesso di un certificato medico la cui scadenza è prevista e viene indicata per il giorno 29 aprile, potrà rientrare al lavoro il giorno 30 aprile.

Qualora il dipendente voglia anticipare il suo rientro in azienda, dovrà far pervenire all'Ufficio "Amministrazione del Personale" un certificato medico che attesti l'anticipata idoneità fisica del dipendente a riprendere il servizio.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni per la corretta presentazione dei certificati di malattia, relative a fattispecie che possono creare perplessità, in modo da evitare successivi disagi al lavoratore o richieste di chiarimenti al medico:

- 1. Un certificato, che indica "continuazione malattia", può coprire la giornata precedente la data di rilascio solamente se la visita è stata effettuata a domicilio.**

**Esemplificando:** il lavoratore il cui primo certificato scade nella giornata di venerdì, in caso di mancata guarigione, deve rivolgersi al curante il venerdì stesso oppure, in assenza, al Servizio di Continuità Assistenziale (c.d. Guardia Medica), che può rilasciare una certificazione che può coprire il sabato e la domenica. In assenza di certificazione rilasciata a copertura del sabato e della domenica da parte della Guardia Medica, l'eventuale certificazione rilasciata in ambulatorio dal curante nella giornata di lunedì non può "coprire" né il sabato né tantomeno la domenica. Anche nel caso di un nuovo evento di malattia iniziato nei trenta giorni successivi al precedente, che viene valutato come "ricaduta", la certificazione medica non deve essere rilasciata come continuazione dell'evento precedente.

- 2. Periodi di malattia già trascorsi, e per i quali non è stato prodotto alcun certificato, non possono essere giustificati a "posteriori", neanche su supporto cartaceo.**

Se il lavoratore intende riprendere la sua attività lavorativa prima della scadenza della prognosi deve rivolgersi al medico curante, che richiamerà il certificato già emesso e modificherà la data di fine prognosi (è possibile solo nei limiti temporali della prognosi precedentemente indicata).

- 3. E' opportuno ricordare che il certificato di ricovero (se ancora cartaceo) va richiesto in duplice copia: una deve essere spedita all'I.N.P.S. e una va consegnata al datore di lavoro.**
- 4. Il certificato di malattia telematico non deve essere utilizzato in caso di assenza della lavoratrice madre per una malattia del figlio: in questo caso si deve redigere un certificato su supporto cartaceo, che deve essere consegnato solo al datore di lavoro.**